



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 09/09/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinto anticipatamente un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto della retribuzione concluso nel corso del 2006 il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione delle quote di oneri finanziari e assicurativi non maturati. Insoddisfatto del riscontro, con ricorso del 25 marzo 2014 reitera (assistito dal proprio legale) la domanda ai fini dell'accertamento del diritto alla restituzione delle diverse voci di costo secondo il criterio proporzionale alla durata del finanziamento per complessivi 2.070,61 euro, oltre a interessi e a ristoro delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, il resistente solleva questione di incompetenza temporale per essere il contratto stato stipulati ante 2009. Nel merito, deduce di aver retrocesso i costi *recurring* relativi alle commissioni contrattuali per complessivi 113,60 euro. Declina il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo. Conclude per l'improcedibilità o, in subordine, per l'infondatezza nel merito del ricorso.

### DIRITTO



Infondata e perciò immeritevole di accoglimento è da ritenere l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente, in quanto viene, nel caso di specie, in considerazione una contestazione attinente ad effetti del contratto (nella specie, la sua estinzione anticipata) prodottisi sotto l'imperio della cognizione temporale del Collegio (v., in termini, tra le tante, Collegio di Roma, n. 1302/2010; Collegio di Milano, n. 719/2011; Collegio di Napoli, n. 810/2011).

Nel merito, va rilevato che la commissione all'intermediario finanziario comprende attività sicuramente non riconducibili alla sola fase propedeutica alla conclusione del contratto (es. "non riscosso per riscosso" e "gestione delle rate in scadenza"). Da tale opacità deriva, conformemente agli orientamenti più volte espressi da questo Collegio (v., tra le tante, le decisioni nn. 4086/2012; 2178/2013; 2513/2014) il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota parte residua alla durata del finanziamento, non essendo possibile scorporare quanto di pertinenza dell'agente/mediatore. Discende pertanto, in applicazione del criterio proporzionale, il riconoscimento alla retrocessione a favore del ricorrente dell'importo di 684,95 euro, al netto di quanto già corrisposto.

Non altrettanto invece con riguardo alla commissione bancaria, la cui definizione contrattuale riporta voci espressamente riferite ad attività sostanzialmente compiute quali l'esame della documentazione, gli oneri per l'acquisizione della provvista etc.

In ordine al rimborso della quota parte di premio assicurativo, va, *in limine*, rigettata l'eccezione di parte resistente sulla asserita sua carenza di legittimazione passiva ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), atteso che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati) quanto piuttosto sull'esercizio dell'eventuale azione di regresso. Né è possibile assimilare questa garanzia del finanziamento a quella regolata dal d.p.r. n. 180/1950 in ordine alla devoluzione del premio all'apposito fondo gestito dall'Inpdap (ora Inps) sia per la natura di norma di stretta interpretazione della prescrizione ex art. 38, co. 3, (sottratta alle modifiche normative successivamente sopravvenute) sia per diversità soggettiva dei percettori del premio. Vale, *a fortiori*, solo rammentare che le modifiche apportate dalla legge finanziaria del 2005 (l. n. 311/2004) al d.p.r. n. 180/1950 hanno rappresentato, *in parte qua*, solo il necessario adattamento della rubrica del Titolo III del t.u. di cui al menzionato d.p.r. e dell'*incipit* dell'art. 54 alle modifiche introdotte senza alterare, in alcun modo, la sottesa pregressa disciplina sostanziale. Precisato questo, è appena il caso di ribadire la particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincronicamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovvenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contenuto dell'altro, e così via. Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati. Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolata (sempre in applicazione del criterio proporzionale) in 1.010,80 euro.

Così per il complessivo importo di 1.695,75 euro, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo e al ristoro delle spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate in 200,00 euro.

#### **P. Q. M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.695,75, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva equitativamente determinato nella misura di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI